COMUNE DI ROCCADASPIDE

STATUTO

Delibera n. 27 del 25/3/2000.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
Il Comune e l'Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Rocca d'Aspide è ripartizione territoriale della Repubblica italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato, della Regione e della Provincia di Salerno.
2. Il Comune di Rocca d'Aspide è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dalle leggi Regionali e dal presente Statuto.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Estrinseca la propria autonomia con l'adozione del presente Statuto, quale atto di fondamentale riferimento del proprio ordinamento per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività e delle funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti.
4. Il Comune - nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Salerno, con l'Unione Europea e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto e nei confronti della comunità internazionale - rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e facilita lo sviluppo, ne interpreta e ne tutela i valori, i costumi, la storia, le tradizioni e le espressioni del proprio dialetto e quant'altro appartiene al patrimonio culturale e spirituale della cittadina.

ART. 2
Popolazione

1. La comunità di Rocca d'Aspide è rappresentata da tutti coloro, uomini e donne, che vivono, studiano, lavorano o operano in qualunque espressione nella sua realtà territoriale.
2. Gli abitanti si chiamano rocchesi.
3. Sono titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti a Rocca d'Aspide.
4. Ogni membro della comunità è tenuto al rispetto delle regole per la ordinaria, pacifica e laboriosa convivenza civile.

ART. 3
Territorio

1. Il territorio del Comune di Rocca d'Aspide è costituito da quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto di Statistica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il territorio del Comune di Rocca d'Aspide, ubicato per la maggior parte nell'area della Valle del fiume Calore ed in minor misura proteso verso la Piana di Paestum o del Sele, si estende per 64,32 kmq e confina con i territori dei Comuni di Castelcivita, Aquara (mediante il fiume Calore), Castel San Lorenzo, Felitto, Monteforte Cilento, Trentinara, Capaccio e Albanella.
3. La posizione altimetrica del territorio è compresa tra i 47 m/s.l.m., in località Fonte, ed i 1201 m/s.l.m. in prossimità della cima di Monte Vesole.
4. In base all'insediamento degli abitanti, la circoscrizione del territorio comunale è costituita dal Capoluogo, dalle Contrade o Località e da case più o meno sparse nelle zone rurali.
5. Nel Capoluogo sono ubicati il palazzo civico, vari uffici istituzionali e le testimonianze più rappresentative della storia di Rocca d'Aspide (centro storico, Castello Medievale già sede dei Filomarino con il titolo di Principe di Rocca de Aspro, Chiese monumentali e Piazze).
6. La circoscrizione del territorio comunale, inoltre, è costituita da Contrade o Località tali ritenute da sempre dalla comunità. Per estensione e importanza storica, demografica e socio economica attuale sono riconosciute:
   a) le contrade, elevabili a frazioni, denominate Serra, Fonte, Tempalta, Doglie e Carretiello;
   b) le contrade, minori, denominate Tuoro, Casalotti, Verna, Seude, Terzerie, Massano e Isca.
7. Il territorio del Comune, per una migliore gestione amministrativa, potrà essere suddiviso in Frazioni il cui funzionamento dovrà essere comunque disciplinato da apposito regolamento.
8. Le eventuali modifiche del territorio possono essere definite solo a seguito di referendum popolare, il cui risultato è vincolante.

ART. 4
Caratteri Distintivi del Comune

1. Il Nome del Comune, come risulta dall'antico Statuto datato 1773, è ROCCA D'ASPIDE, cioè
   staccato e, quindi, espresso in corretta osservanza delle regole della grammatica italiana.
   Negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE di ROCCA D'ASPIDE mentre, per
   esigenze di correntezza, è tollerato l'uso unito di espressione del toponimo.
2. La Sede del Comune è ubicata nel Capoluogo, nel palazzo civico, in Via Gaetano Giuliani, n.6.
   Il mutamento della Sede è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nella Sede Comunale è ubicato apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti .
4. Gli Emblemi storici del Comune sono: lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera:
   a) Lo Stemma, concesso con DPR del 24 febbraio 1995, è descritto come segue: "*d'argento, al castello di rosso, mattonato di nero, chiuso dello stesso, munito di tre torri, ognuna con finestrella tonda di nero e merlata alla guelfa di tre, la torre centrale più alta e più larga e sormontata dall'aspide di verde, posta a guisa della lettera **S** maiuscola, con la testa rivoltata e linguata dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.";*
   b) Il Gonfalone, concesso con DPR del 24 febbraio 1995, è descritto come segue: "*drappo partito di rosso e di verde, riccamente ornato di ricami di argento e caricato*

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrale in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.";

c) La Bandiera comunale, concessa con DPR dell'11 ottobre 1999, è descritta come segue: "*drappo partito di rosso e di verde, rettangolare, con altezza pari a due terzi della lunghezza. L'asta sarà cimata dalla lancia, entrambe argentate. La lancia sarà ornata dalla cravatta tricolore.";*

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune e/o la Bandiera comunale.
6. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma, del Gonfalone e della Bandiera del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. Il modo, e comunque, la disciplina dell'uso dello Stemma, del Gonfalone e della Bandiera del Comune sono regolati da appositi regolamenti e, per quanto non previsto, in ogni caso, dalla normativa fissata delle relative leggi vigenti.

ART. 5
Obiettivi e Finalità

1. Il Comune promuove la pace, il benessere, lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale, ed economico della comunità di Rocca d'Aspide e si ispira ai valori democratici e ai principi della Costituzione e tutela gli interessi generali della collettività, dei gruppi e dei singoli cittadini, nel rispetto della persona umana in tutte le sue espressioni.
2. Il Comune ricerca e persegue la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione e la collaborazione dei cittadini, singoli e associati, delle forze sociali e delle forze economiche, all'attività amministrativa.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti obiettivi:
   a) rimozione di tutti gli ostacoli che limitano l'esercizio dei diritti civili e democratici dei cittadini e che impediscono l'effettivo sviluppo e la formazione della persona umana e l'eguaglianza degli individui nel campo economico, sociale e culturale;
   b) promozione della cultura della solidarietà, della pace, della legalità, della cooperazione internazionale e della integrazione razziale;
   c) protezione, recupero e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, artistiche, archeologiche, degli usi e delle tradizioni locali, nel quadro delle peculiarità possedute dal territorio e dalla comunità;
   d) promozione e sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dei servizi, della cooperazione e di ogni attività economica e/o sociale tesa al benessere della comunità in armonia con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio;
   e) assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili, agli immigrati, a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale per la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in proprio e/o in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro a sistema integrato di sicurezza sociale;
   f) superamento di ogni discriminazione etnica e tra sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
   g) garanzia del diritto alla cultura, allo studio ed all'informazione libera e pluralistica anche attraverso promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

h) promozione della funzione sociale delle iniziative socioeconomiche, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione culturale, ricreativo, sportivo e di solidarietà che garantiscano il superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali per migliorare la qualità della vita;

i) promozione delle relazioni sociali e culturali con altri enti e/o comuni, nazionali o di paesi esteri, anche attraverso forme di gemellaggio e/o l'adesione ad enti riconosciuti dalla Unione Europea e delle Nazioni Unite.

ART. 6
Programmazione e Sviluppo

1. Il Comune – in coerenza con i piani ed i programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell'Unione Europea e degli Enti in esso operanti – persegue i propri obiettivi e le proprie finalità attraverso i metodi e gli strumenti della programmazione, della concertazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune si propone di raggiungere gli obiettivi e le finalità statutarie pure attraverso strumenti di collaborazione e/o cooperazione nazionale, europea, internazionale e mediante rapporti con le istituzioni locali o di altri paesi con iniziative comuni di interesse reciproco, in attuazione delle proprie competenze ed in conformità dei principi delle leggi vigenti e del presente Statuto.
3. Per lo sviluppo di ogni iniziativa attua piani, regolamenti e provvedimenti finalizzati a realizzare un'armonica crescita nel quadro che vede nel centro cittadino un Capoluogo a valenza sopra comunale e nel restante territorio qualificati e pittoreschi "villaggi" dotati di strutture e di servizi secondo le necessità.
4. In particolare, il Comune:
   a) svolge l'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, correttezza, economicità, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi;
   b) promuove, qualifica e programma l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando i servizi collettivi a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità interna ed esterna;
   c) promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento della capacità professionale con particolare riferimento alla condizione giovanile;
   d) programma ed indirizza le scelte urbanistiche alla qualificazione del tessuto urbano con salvaguardia del paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio in base all'esigenza pubblica a disporre di sufficienti strutture;
   e) protegge, promuove e valorizza il patrimonio agricolo e rurale;
   f) riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza e ne tutela i diritti;
   g) tutela i diritti dell'infanzia, ne programma la socializzazione, lo studio, la crescita culturale, professionale e la formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la sua personalità;
   h) garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli, che di fatto, impediscono la libera e piena partecipazione alle attività della comunità;
   i) promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

controllare gli inquinamenti, provvedere al contenimento ed al corretto smaltimento dei rifiuti;

j) riconosce la rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita cittadina che risponda adeguatamente alle esigenze dei cittadini;

k) armonizza gli orari dei servizi al pubblico con quelli delle altre Amministrazioni pubbliche e con quelli del lavoro privato. Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo delle esigenze dell'utenza.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi del Comune

ART. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Le rispettive funzioni e competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Gli organi del Comune svolgono le riunioni collegiali nella Sede comunale. In casi eccezionali, e per specifiche esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla Casa comunale.
4. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
5. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
6. La Giunta è l'organo di governo locale del Comune, collabora col Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
7. I rapporti tra il Consiglio, la Giunta e il Sindaco sono definiti e disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 8
Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Ogni atto assunto dagli organi collegiali è denominato "***delibera***".
2. Gli atti sottoposti alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
3. Ogni proposta deve trovare il presupposto di riferimento e di applicazione nella normativa delle leggi in vigore e nelle materie previste dal presente Statuto.
4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei servizi e degli uffici.
6. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
8. I verbali delle sedute del Consiglio o della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e rispettivamente dal Consigliere o dall'Assessore più anziano presente.
9. I verbali delle sedute non sono soggetti a nuova approvazione da parte dell'organo che li ha adottati.

ART. 9
Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.
3. Le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
4. I Regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati almeno per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 10
Poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione..
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco. In assenza anche del Vice Sindaco è presieduto da un Assessore seguendo l'ordine di anzianità e, in assenza anche di questi, dal Consigliere Anziano inteso come per legge e dal presente Statuto.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti
5. Le competenze del Consiglio sono esclusive e tassative; non è consentito il loro esercizio da altri organi, neppure in caso di urgenza, ad eccezione delle variazioni di bilancio, comunque, salvo ratifica consiliare entro i termini e secondo le modalità fissate dalla legge.
6. Il Consiglio comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, durante il periodo intercorrente fra l'indizione delle elezioni (45 giorni prima della data delle elezioni) e quella di elezione del nuovo Consiglio, può deliberare solo argomenti urgenti ed improrogabili e non, quindi, argomenti di ordinaria amministrazione. Sono ritenuti urgenti e improrogabili gli atti che se non adottati recherebbero danno rilevante

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'Amministrazione. Rientra tra questi l'approvazione del conto consuntivo che nel caso di elezioni fissate nel mese di giugno, difficilmente il nuovo Consiglio sarebbe in grado di adempiere a tale provvedimento entro il 30 giugno; la mancata approvazione di tale documento entro la predetta data fissata provocherebbe rilevante danno all'Amministrazione anche di carattere finanziario, nel campo specifico dei trasferimenti statali.

7. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento.
8. Il Consiglio comunale conforma il suo operato e l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, solidarietà, trasparenza e pubblicità ai fini di assicurare imparzialità, equità, giustizia sociale e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse collettivo.

ART. 11
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenze espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.
2. Il Consiglio comunale nella sua attività:
   a) svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
   b) definisce gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale per programmare interventi, azioni, risultati, obiettivi e tempi per il loro conseguimento;
   c) concorre a definire il quadro istituzionale comunale;
   d) esercita funzioni di controllo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dallo Statuto e dalle leggi, specie quelle fissate dall'art. 32 della legge n. 142/90, con particolare riferimento:
   a) convalida l'elezione del Sindaco e dei singoli Consiglieri comunali;
   b) dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere per incompatibilità o ineleggibilità esistente o sopravvenuta;
   c) nomina e revoca le Commissioni in materia di riferimento del Consiglio comunale, ne fissa il gettone di presenza e ne dichiara la decadenza di singoli componenti;
   d) nomina i rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, istituzioni e aziende ad esso espressamente riservata per legge;
   e) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti, istituzioni e aziende;
   f) nomina i Revisori dei Conti e determina il relativo compenso, ai sensi della legge 142/90 art. 57 e D. Lgs. 77/95 art. 107;
   g) nomina il Difensore Civico e ne determina la relativa indennità di funzione;
   h) determina l'ammontare del gettone di presenza dei Consiglieri e dell'indennità di funzione o di carica degli Assessori e del Sindaco, con variazioni in più o in meno, rispetto alla misura minima fissata con decreto del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 23, commi 3, 9 e 11, della legge 265/99;
   i) approva la relazioni previsionali e programmatiche, i piani triennali e l'elenco delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
   j) delibera le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza assunte dalla Giunta in materia di variazione di bilancio;
   k) approva il conto consuntivo di gestione dell'Ente;
   l) riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. 77/95 art. 37;
   m) rilascia garanzia fideiussoria nei casi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 77/95;
   n) approva i piani e i programmi urbanistici e le eventuali deroghe e/o variazioni ed in materia rilascia i pareri richiesti;
   o) delibera gli accordi di programma;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

p) approva l'assunzione di pubblici servizi;
q) approva la costituzione di soggetti pubblici o misti con la partecipazione del Comune;
r) approva le convenzioni con altri enti, istituzioni e aziende;
s) delega funzioni proprie alla Comunità Montana o ad altri enti;
t) istituisce e denomina le frazioni e le borgate;
u) esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e attraverso il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12
Sessioni e Convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, sessioni straordinarie e sessioni straordinarie di urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'esame e l'approvazione:
   a) della convalida degli eletti: Sindaco e Consiglieri;
   b) delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;
   c) del bilancio preventivo annuale e pluriennale;
   d) del rendiconto di gestione;
   e) e l'adozione del Piano Regolatore Generale;
   f) dei Regolamenti comunali di competenza consiliare;
   g) dell'adozione dello Statuto comunale e sue modifiche o variazioni, che non siano di mero recepimento di disposizioni legislative.

   Il Consiglio comunale convocato in sessione ordinaria può discutere anche altri argomenti senza che se ne rinnovi la convocazione in sessione straordinaria. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito, compreso i giorni festivi.
3. Le sessioni straordinarie devono essere convocate almeno 3 (tre) giorni prima del giorno fissato. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché la competenza sia attribuita dalla legge al Consiglio comunale.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia scelta di partecipazione dei cittadini.
8. Nessuna proposta può essere messa in discussione se la stessa non è stata sottoposta ad istruttoria da parte degli uffici mediante la formulazione dei pareri obbligatoriamente previsti per legge, tranne i casi in cui la proposta sia un mero atto di indirizzo o quando il Consiglio comunale, con la presenza di tutti i suoi membri e con

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

votazione unanime, decida di discutere un argomento che non comporti necessità di istruttoria.

9. La presenza in aula dell'intero Consiglio comunale sana qualsiasi vizio in merito alla comunicazione dell'ordine del giorno, compresa quella relativa al mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e conseguentemente la maggioranza richiesta è determinata su tale quorum legale, in osservanza di quanto è stabilito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 265/99.
11. Le deliberazioni sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti, e salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
12. Le votazioni hanno luogo, di regola, mediante voto palese, tranne quelle che, per legge o per regolamento del Consiglio comunale, devono essere adottate a scrutinio segreto.
13. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Il Sindaco può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Il Sindaco può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della Amministrazione, al fine di fornire illustrazioni e chiarimenti.
14. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi non oltre 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

ART. 13
Programma di Mandato del Sindaco

1. Il Programma di Mandato del Sindaco consiste in linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, della legge 142/90, come introdotto dall'art. 11, comma 10, della legge 265/99; esse sono presentate dal Sindaco, sentito la Giunta, al Consiglio comunale in sessione ordinaria entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data della sua proclamazione.
2. Il Programma di Mandato del Sindaco è l'impegno politico che lo stesso assume verso i cittadini per amministrare il Comune e reso ufficiale con atto formale approvato dal Consiglio.
3. Il Sindaco, nel presentare le linee programmatiche del suo mandato, può prevedere l'istituzione del Presidente del Consiglio comunale.
4. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
5. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6. Al termine del mandato politico amministrativo, nello spirito della riforma della legge 265/99, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione del programma presentato all'inizio del mandato. Detto documento, previo esame della relazione sugli interventi previsti e realizzati, è sottoposto alla presa d'atto del Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 14
Presidente del Consiglio Comunale: Funzioni e Compiti

1. Il ruolo di Presidente del Consiglio di norma spetta ed è svolto dal Sindaco, tranne che, nel presentare il Programma di Mandato, lo stesso ha previsto l'apposita istituzione.
2. Nel caso della istituzione:
   a) il Presidente è eletto dal Consiglio comunale tra i Consiglieri nella loro prima seduta;
   b) l'elezione del Presidente avviene, senza discussione e con votazione segreta a mezzo di schede, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale;
   c) le modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale;
   d) del Presidente deve essere prevista anche quella di chi esercita le funzioni vicarie e quindi di
   Vice Presidente, in mancanza di entrambi le funzioni vengono assunte dal Sindaco;
   e) i componenti dell'ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richiedono il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, e deve assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente del Consiglio presiede le sedute del Consiglio comunale, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per la quale si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
6. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri e ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, programma il calendario dell'attività consiliare.

ART. 15
Commissioni

1. Le Commissioni sono organi amministrativi ausiliari del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
2. Il Consiglio comunale, oltre alle Commissioni istituzionali, con apposita deliberazione, può istituire Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo o di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, la materia, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.
4. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale ed ove opportuno e/o richiesto integrate da esperti esterni al Consiglio.
5. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 142/90, introdotto dall'art.1, comma 1, della legge 265/99.

ART. 16
Consiglieri

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, alla quale costantemente risponde ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti o con la delibera di surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate per iscritto al Sindaco o al Consiglio nel corso di una seduta consiliare; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono immediatamente efficaci.
4. Le dimissioni del Consigliere devono essere iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione, ovvero dichiarazione, per la conseguente surroga che deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di formalizzazione o dichiarazione.
5. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri, più in generale, sono regolati dalla legge. In particolare, il Consigliere:
   a) può essere dichiarato decaduto dalla carica, con pronunciamento del Consiglio comunale, qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge;
   b) può essere contestato, da parte del Consiglio comunale, per eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità sorte successivamente alla elezione, per le quali va attivata procedura di contestazione; qualora il medesimo, entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione, non formuli osservazioni o elimini le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio comunale, entro i successivi 10 (dieci) giorni, ne dichiara la decadenza;
   c) può essere sospeso in attesa della rimozione dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica quando compie atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando sia imputato di uno o più reati previsti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646, o quando sia sottoposto a misura di sicurezza o di prevenzione, secondo quando dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Nel caso di sospensione, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione;
   d) decade dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza per taluno dei delitti di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di sicurezza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. La carica di Consigliere comunale comunque cessa nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
7. Il Consigliere anziano è quello che ha ricevuto il maggior numero di preferenze da parte degli elettori, a parità di voti è quello più anziano di età; al Consigliere anziano spettano le funzioni e i compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto ed è sostituito dagli altri Consiglieri secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenze ricevuti dagli elettori.
8. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Sono altresì dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale, i Consiglieri che, senza giustificato motivo al termine di ogni anno, risultino assenti in oltre i due terzi degli atti adottati dal Consiglio. Al riguardo comunque il Sindaco, a seguito dell'accertamento avvenuto a cura del Segretario comunale delle assenze maturate da parte di ogni singolo Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
9. Il Consigliere comunale dichiarato sospeso o decaduto ha facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale contro gli atti con i quali è stato sospeso o dichiarato decaduto.

ART. 17
Poteri, Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. Il ruolo e le funzioni del Consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
3. Ai Consiglieri comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste per gli impiegati civili dello Stato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consigliere comunale si avvale della collaborazione degli uffici comunali ed esplica il mandato secondo le modalità e le forme di esercizio dei diritti e delle funzioni disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Consigliere comunale, nei limiti e con le forme stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dal regolamento, ha diritto:
   a) di iniziativa e di controllo, di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di deliberazioni e di esprimersi su ogni iniziativa sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale.
   b) di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
   c) di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, nonché di estrarne copia, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa;
   d) di ottenere, su esplicita richiesta scritta rivolta al Sindaco, informazioni adeguate e preventive, sulle questioni sottoposte all'organo – in osservanza di quanto è previsto dall'art. 31, comma 7-ter, della legge 142/90, come introdotto dall'art. 11, comma 6, della legge 265/99 – anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo e del Sindaco stesso;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) riconosciuto del sindacato ispettivo, da esercitarsi in conformità al 1° comma dell'art. 19 della legge 81/93 e s.m. e i.;
f) al gettone di presenza, all'indennità di missione ed al rimborso delle relative spese sostenute per l'espletamento del mandato;
g) al patrocinio legale e quindi al rimborso delle spese sostenute e documentate per la propria difesa nei vari stadi di un giudizio civile o penale qualora nell'esercizio del suo mandato passato e presente venga imputato e poi assolto con sentenza passata in giudicato; tale diritto è riconosciuto anche al Sindaco e ad ogni singolo Assessore anche se esterno.

6. Il Consigliere comunale, tra l'altro, ha l'obbligo dovere di:
   a) comunicare in forma scritta, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla proclamazione, l'elezione del domicilio (e successive variazioni) nel territorio del Comune, al quale notificare, gli atti collegati all'espletamento del mandato;
   b) comunicare, durante il mandato, ogni anno entro il 31 agosto, all'ufficio di segreteria del Comune la propria situazione dei redditi posseduti, al fine di assicurare la trasparenza massima al suo ruolo di amministratore pubblico;
   c) astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti interessi propri, di parenti o affini entro il 4°;
   d) informare il Segretario comunale della sua astensione per farne prendere atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo dovuto;
   e) non utilizzare mai il suo status giuridico per il perseguimento di interessi privati propri o altrui , conscio dell'interesse pubblico di cui è portatore;
   f) mantenere il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 18
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono organizzarsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, di numero non inferiore a 2 (due); si possono costituire gruppi anche di un solo Consigliere soltanto nel caso in cui questi sia l'unico rappresentante in Consiglio di una lista che abbia concorso alle elezioni.
3. Il ruolo di Capogruppo è incompatibile con la carica di Assessore.
4. Il Consigliere comunale che durante il mandato si dissocia dal gruppo di Consiglieri della lista in cui è stato eletto, ha il dovere di giustificare per iscritto la sua scelta al Consiglio comunale.
5. I Capigruppo danno vita alla Conferenza dei Capigruppo finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 - ter, della legge n. 142/90.
6. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale. In particolare, i Capigruppo sono organo di consultazione del Sindaco e della Giunta e svolgono il ruolo di raccordo fra l'Amministrazione e i gruppi consiliari.
7. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'ufficio Affari Generali del Comune.
8. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
9. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 19
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità e le disposizioni stabilite dalla legge, e diviene membro del Consiglio comunale con diritto di voto.
2. Lo stato giuridico, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, e le cause di cessazione dalla carica sono regolati dalla legge.
3. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed è il legale rappresentante del Comune.
4. Il Sindaco assume pieni poteri, comprese le funzioni di Ufficiale di Governo, subito dopo la proclamazione.
5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
6. Il Sindaco, quale organo responsabile del Comune, in particolare:
   a) presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la formula e le modalità previste nel successivo articolo, in seduta pubblica davanti al nuovo Consiglio comunale, all'atto dell'insediamento, subito dopo la convalida degli eletti,;
   b) ha funzioni, poteri e competenze per legge: di rappresentanza, di amministrazione, di organizzazione, di iniziativa, di indirizzo, di vigilanza, di ordinanza e di controllo sulle attività degli organi comunali e delle strutture gestionali ed esecutive;
   c) esercita alcune competenze dello Stato nella qualità di Ufficiale di Governo;
   d) oltre alle competenze di legge, esercita le attribuzioni assegnategli dal presente Statuto quale specifico organo del Comune per competenze connesse all'ufficio;
   e) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi, gestionali e sull'esecuzione degli atti;
   f) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
   g) ha diritto all'indennità di funzione e di fine mandato, nonché all'indennità di missione ed ai rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della carica, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
7. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 142/90, come introdotto dall'art. 11, comma 12, della legge 265/99.
8. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio comunale medesimo delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, da altri Comuni o da Amministrazioni Statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, assume le determinazioni conseguenti.
9. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale informandolo preventivamente circa gli Enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 20
Giuramento del Sindaco

1. Il giuramento del Sindaco è cerimonia ufficiale e solenne: il Sindaco indossa la fascia tricolore e con le mani solleva il testo della Costituzione italiana e dello Statuto Comunale.
2. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana con la pronuncia della seguente formula ***" Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene "*.**
3. L'intero Consiglio comunale osserva il giuramento in piedi.

ART. 21
Distintivo del Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con riportato su un estremo lo stemma della Repubblica italiana e sull'altro lo stemma del Comune.
2. Il distintivo è da portarsi a tracollo della spalla destra.
3. L'uso della fascia è dovuto nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa sia nella veste di rappresentante del Comune che in quella di Ufficiale di Governo.

ART. 22
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e, nella qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, può delegare una o più sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori e può anche affidare ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e compiti.
   In particolare, il Sindaco:
   a) nomina i componenti della Giunta, fra i quali il Vice Sindaco con funzioni vicarie, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione; la nomina o la revoca degli Assessori rientra nella categoria degli atti discrezionali e insindacabili nel merito dei criteri di scelta poiché l'Assessore deve godere della piena fiducia del Sindaco per tutta la durata del mandato;
   b) assegna, con suo provvedimento, a ciascuno Assessore o solo ad alcuni di essi, proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato; nel rilasciare le deleghe uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili dei servizi o al Segretario comunale o al Direttore Generale;
   c) revoca e sostituisce gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ad alcuni di essi
   d) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) ha facoltà di nominare e revocare, previa deliberazione della Giunta comunale, il Segretario comunale e il Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina, trasferisce e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Segretario comunale o il Direttore Generale, se nominato;
h) attribuisce e definisce, previa delibera di Giunta, incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
i) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
j) nella qualità di autorità sanitaria locale, esercita le funzioni amministrative in materia sanitaria, rimaste di competenza dell'Amministrazione comunale;
k) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90;
l) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66, in osservanza dell'art. 12 della legge 265/99.

ART. 23
Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, in particolare:
   a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, connessi all'attività amministrativa;
   b) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
   c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
   d) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
   e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
   f) esamina il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di esercizio con la remissione alla Regione delle relative osservazioni;
   g) verifica l'andamento generale dell'attività e concorre a definire i piani programmatici;
   h) esamina le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, del Difensore civico e della Corte dei Conti ed, ove opportuno, propone al Consiglio i relativi provvedimenti consequenziali.

ART. 24
Attribuzioni di Organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, soprattutto:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e ne dispone la convocazione, anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
   b) presiede le sedute del Consiglio e della Giunta comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare in Consiglio o in Giunta comunale;
e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare, alle quali risponde direttamente o a mezzo degli Assessori delegati per materia.

2. Il Sindaco, quale specifico organo del Comune, organizza il suo ufficio per l'espletamento delle competenze connesse alla carica e previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 25
Attribuzioni di Ordinanza

1. Il Sindaco ha poteri di ordinanza sia da Capo dell'Amministrazione che da Ufficiale di Governo come previsto dalla legge.
2. In particolare, il Sindaco può emanare:
   a) ordinanze contingibili e urgenti per eliminare, ossia meglio prevenire, gravi pericoli che minacciano l'incolumità e in genere la sicurezza dei cittadini, specie nel campo della sanità, dell'igiene, dell'edilizia, dell'inquinamento e della polizia locale;
   b) ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, specie in materia di gestione dei rifiuti;
   c) ordinanze contingibili ed urgenti qualora necessiti qualche provvedimento urgente, specie in materia di protezione civile nelle circostanze di recupero edilizio di immobili che costituiscono pericolo per la pubblica sicurezza e incolumità;
   d) ordinanze contingibili ed urgenti per requisire beni privati, in presenza di grave necessità e quando l'urgenza è tale che non permetterebbe un intervento del Prefetto, specie in circostanze di improvvise calamità;
   e) ordinanze in materia di circolazione stradale in attuazione e applicazione del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione per disciplinare circolazione stradale, segnaletica stradale, parcheggi, autorizzazioni per attraversamenti od occupazioni stradali, pertinenze stradali, competizioni sportive su strada.
3. Il Sindaco può trasferire il potere di ordinanza per materia, in tutto o in parte, ai Responsabili dei servizi. Il trasferimento di tale funzione dovrà trovare supporto normativo nel Regolamento o almeno con specifico atto di delega.

ART. 26
Attribuzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco è anche Ufficiale di Governo e come tale esercita alcune funzioni di competenza dello Stato espressamente attribuite dallo legge, quali i servizi anagrafici, dello stato civile, di statistica, di leva militare ed i servizi elettorali.
2. Nella qualità di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovrintende alle funzioni, affidategli dalla legge e dai regolamenti, relative:
   a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione e agli adempimenti in materia elettorale, di leva e di statistica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità, igiene pubblica;
c) allo svolgimento delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e in materia di polizia giudiziaria nei limiti consentiti per legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, di cui informa il Prefetto e, in stretta collaborazione con l'autorità superiore, segnala tempestivamente tutto ciò che possa costituire turbativa ai fini di concertare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
e) all'ordine pubblico, assicurando la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio Provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica, ogni qualvolta vengono esaminati problemi del Comune;
f) agli interventi immediati nella qualità di organo di protezione civile;
g) alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili e urgenti, in caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino, particolari necessità dell'utenza.

3. Il Sindaco può attribuire con apposita delega, in tutto o in parte, le funzioni di Ufficiale di Governo ad uno o più Assessori o Consiglieri o Dipendenti comunali.

ART. 27
Atti del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "Decreti" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I Decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della loro adozione.
3. I Decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari a conferma dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, entro tre giorni dalla trasmissione. La mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto.
4. I Decreti del Sindaco sono pubblicati all'Albo Pretorio per 10 (dieci) giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'ufficio Affari Generali.
5. Le deleghe conferite dal Sindaco agli Assessori e gli incarichi dati ai Consiglieri devono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile, ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all'Albo Pretorio.
6. Gli atti del Sindaco non sono soggetti al controllo preventivo, come confermato anche dal Consiglio di Stato – Sezione IV – con sentenza del 28 aprile 1994 n. 304.

ART. 28
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per lo esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano reperibile.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

4. Esercita le funzioni del Sindaco, in caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In questo caso la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 29
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio o dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente, trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

ART. 30
Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco

1. In ogni caso lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In questo caso, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama e probità, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
5. La Commissione nel termine di 20 (venti) giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione.
7. In caso di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione si procede come previsto per legge e si applica quanto consentito e riportato al comma 3 del precedente art. 28.

ART. 31
Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, svolge attività propulsiva nei confronti del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta:
   a) esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
   b) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
e) compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei servizi;
f) riferisce annualmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali variazioni.

ART. 32
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di 6 (sei) Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco – così come si evince dall'art. 33, comma 1, della legge 142/90 e sostituito dall'art. 11, comma 7, della legge 265/99.
2. Il Sindaco mediante "***Decreto"*** provvede alla nomina degli Assessori che compongono la Giunta e ne fissa l'ordine di anzianità.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri e possono essere di ambo i sessi.
4. Possono, tuttavia, essere nominati Assessori anche esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza, capacità e esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
6. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
7. La carica di Assessore non è compatibile con quella di Capogruppo.

ART. 33
Nomina, Revoca e Dimissioni degli Assessori

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire gli Assessori dimissionati entro 15 (quindici) giorni.
3. In caso di dimissioni dalla carica di Assessore, che vanno presentate per iscritto al Sindaco, questi provvede con proprio atto alla relativa sostituzione entro i 30 (trenta) giorni successivi e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta che segue.
4. L'Assessore Anziano è indicato dal Sindaco con apposito Decreto che, peraltro, individua anche l'ordine di anzianità degli altri Assessori componenti la Giunta comunale in carica.
5. All'Assessore Anziano spettano i compiti e le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto ed è sostituito dagli altri Assessori secondo l'ordine di anzianità fissata nel Decreto.
6. Gli Assessori non Consiglieri o esterni al Consiglio sono tenuti a partecipare ai lavori dello stesso e delle Commissioni di riferimento per materia e possono intervenire in qualsiasi discussione senza diritto di voto.
7. L'Assessore esterno non può mai sostituire il Sindaco nella presidenza del Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 34
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dal Sindaco in mancanza di uno specifico Regolamento.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni assunte dalla Giunta vanno comunicate, al domicilio dei singoli Capi Gruppo, contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio.
5. Le deliberazioni, per essere validamente adottate, devono essere deliberate con la maggioranza di voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui è stabilita una maggioranza speciale.
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco Presidente nelle votazioni palesi, mentre nelle fattispecie in cui è richiesta la votazione segreta occorre sempre il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli sui contrari. Qualora al termine della terza votazione non sia raggiunta la richiesta maggioranza, l'atto deliberativo si intende non approvato e sarà ritirato dall'ordine del giorno.
7. I singoli Assessori, nell'ambito dell'organo collegiale, non godono di autonomia e non possono condizionare la vita e il funzionamento dello stesso o pregiudicarne la solidità.

ART. 35
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera collegialmente, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta comunale, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, come per legge, con particolare riguardo:
   a) collabora alla definizione delle linee programmatiche e operative che il Sindaco presenterà all'inizio del mandato;
   b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
   c) propone al Consiglio il bilancio ed il conto consuntivo con i rispettivi atti allegati;
   d) adotta, in caso di urgenza, eventuali variazioni al bilancio salvo ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi pena la decadenza dell'atto assunto;
   e) approva i prelevamenti dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
   f) approva i progetti, i piani, i programmi preliminari da includere nell'elenco annuale dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
   g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
   h) propone al Consiglio i Regolamenti dovuti e adotta quelli di competenza sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) elabora e propone al Consiglio la modifica delle tariffe esistenti nonché i criteri per la determinazione di quelle nuove;
j) delibera l'organizzazione operativa, la dotazione di personale e relative variazioni da assegnare ai singoli servizi per il suo funzionamento in attuazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
k) approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le eventuali sue variazioni individuando i Responsabili e con loro valuta le risorse umane da impiegare per realizzare i programmi stabiliti dal Consiglio e per perseguire gli obiettivi prefissati; fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard di lavoro per misurare la produttività dell'apparato; determina, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente;
m) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici, sentito il Responsabile del servizio interessato;
n) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
o) determina eventuali contributi aventi carattere di eccezionalità e comunque nei limiti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
p) autorizza il Sindaco a conferire o a revocare le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale, nonché ad attribuire e definire incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
q) provvede alla liquidazione dei debiti fuori bilancio, per quanto di competenza e, riconosciuti dal Consiglio comunale e ha il potere di conciliare e di transigere;
r) decide sull'instaurazione o resistenza in giudizio, nomina il legale di fiducia ed autorizza il legale rappresentante a compiere tutti gli atti previsti dalla legge;
s) nomina i professionisti esterni se a ciò si provvede *intuitu personae*;
t) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
u) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; costituisce i relativi uffici comunali, cui è rimesso l'accertamento della regolarità di ogni specifico procedimento;
v) decide sulle attività culturali, sportive e ricreative del Comune;
w) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche inserite nel programma triennale delle OO.PP, nonché eventuali varianti in corso d'opera, le risultanze di gara ed aggiudica definitivamente gli appalti, il tutto, nell'ambito delle competenze dovute e per quanto non riservato dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
x) nomina il collaudatore in corso d'opera e definitivo ed approva il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione nel caso in cui il collaudatore o il direttore dei lavori sia un dipendente comunale;
y) esercita il potere di autotutela su proposta del Direttore Generale, se nominato, del Segretario comunale o del Collegio dei Revisori dei Conti nei confronti delle determinazioni gestionali che possono recare grave danno all'Ente o creare grave pericolo di squilibrio del bilancio.

ART. 36
Mozione di Sfiducia

1. La mozione di sfiducia è l'atto politico più rilevante che può determinare lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'inosservanza degli indirizzi programmatici generali e fatti gravi accertati a carico del Sindaco o della Giunta comunale possono comportare la presentazione di una mozione di sfiducia.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco – come previsto dalla norma, per il computo del quorum necessario per l'affermazione della sfiducia, introdotta dall'art. 37, comma 2, della legge 142/90 e modificata dall'art. 11, comma 15, della legge 265/99 – e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia presentata avviene per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale.
5. Se la mozione viene approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 37
Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere sospeso nella sua attività e sciolto anticipatamente per gravi motivi e quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi.
2. Il Consiglio comunale è sospeso nel periodo intercorrente tra l'inizio della procedura di scioglimento e quello della data di emanazione del relativo decreto. Tale periodo non può superare i 90 (novanta) giorni.
3. La sospensione del Consiglio comunale è effettuata dal Prefetto, così come la nomina del Commissario provvisorio; mentre lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del Commissario definitivo è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su relazione proposta del Ministero dell'Interno.
4. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale può avvenire:
   a) quando compie atti contrari alla Costituzione;
   b) per gravi e persistenti violazioni di legge;
   c) per gravi motivi di ordine pubblico;
   d) quando il Sindaco e la Giunta comunale sono sfiduciati con l'approvazione di una mozione di sfiducia;
   e) per dimissioni del Sindaco;
   f) per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
   g) per dimissioni contestuali, ovvero anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco;
   h) per riduzione del numero dei Consiglieri e conseguente impossibilità di surrogare la metà dei componenti del Consiglio;
   i) per mancata approvazione del bilancio di previsione dell'Ente nei termini di legge;
   j) per mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da effettuare entro il 30 settembre di ogni anno in relazione ai risultati del rendiconto finanziario approvato entro il 30 giugno;
   k) per omissione della deliberazione dell'eventuale dissesto finanziario;
   l) per l'inosservanza del termine per la presentazione dopo la deliberazione dell'eventuale dissesto, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi della Commissione ministeriale.
5. In particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera i) del precedente comma 4, trascorso il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione senza che sia stata predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento anticipato del Consiglio.

6. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni e quindi non comporta lo scioglimento del Consiglio.
7. Per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale i relativi membri cessano dalla carica con i previsti effetti di legge.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori, in conformità della normativa disposta dalle leggi dello Stato e della Regione con prevalenza di quelle emanate dalla Istituzione competente per materia.
9. I Consiglieri comunali nominati rappresentanti dell'Ente in seno ad organi collegiali di altri Enti, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere o per scioglimento del Consiglio comunale cessano la rappresentanza loro conferita.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI E AZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituto di Partecipazione

ART. 38
Partecipazione Popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e/o associati all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, l'equità, l'efficienza e la trasparenza nella gestione dell'attività comunale.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso il possibile esercizio del diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo nonché attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. Il Consiglio comunale predispone ed approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e Volontariato

ART. 39
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di Associazionismo presenti sul proprio territorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Per favorire lo sviluppo armonioso e razionale della vita associativa il Comune istituisce l'Albo della Associazioni.
3. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, riconosce ed autorizza la registrazione delle Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale nell'apposito Albo.
4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
5. Non sono riconosciute le Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
6. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente al Comune il loro bilancio.
7. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle Associazioni.

ART. 40
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART. 41
Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
5. Le Associazioni non registrate o registrate e che non hanno presentato il bilancio annuale regolarmente approvato non hanno diritto ad alcun contributo.

ART. 42
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di Volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di Volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito Albo Regionale; l'eventuale

erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

CAPO III
Modalità di Partecipazione

ART. 43
Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire Consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali Consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 44
Petizioni

1. Possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, tutti i cittadini, in forma individuale o collettiva, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione e sarà regolata con risposta scritta.
3. Se il termine previsto dal 2° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. A tale richiesta, il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva di Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 45
Proposte

1. Cittadini, italiani o stranieri, residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune, di numero non inferiore ad un decimo dei vigenti elettori , possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco trasmette, entro 30 (trenta) giorni, la proposta all'organo competente per la relativa istruttoria, l'acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati, nonché l'attestazione dell'eventuale copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della proposta e formalizzare l'atto per le decisioni di competenza dovute.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 46
Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 47
Referendum

1. E' istituito il referendum popolare cittadino, al fine di conoscere l'opinione degli amministrati, su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza pubblica.
2. Possono essere indetti:
   a) referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, per sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, su questioni a rilevanza generale interessante l'intera collettività;
   b) referendum abrogativo di atti già assunti, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/90 come sostituito dall'art. 3 della legge 265/99.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le materie vincolate da leggi statali o regionali che riguardano, in particolare:
   a) revisione dello Statuto comunale;
   b) organizzazione del personale;
   c) elezioni, revoche, decadenze degli Organi comunali;
   d) minoranze etniche e religiose;
   e) bilancio, prestiti, mutui, tributi e tariffe comunali;
   f) vendita di beni immobili;
   g) appalti e concessioni;
   h) nonché, materie già trattate dal Consiglio comunale negli ultimi 5 (cinque) anni o oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 10 (dieci) anni a qualunque livello.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) i Cittadini italiani o stranieri residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune, di numero non inferiore ad un decimo degli elettori riferiti al più recente 31 dicembre;
   b) il Consiglio comunale, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;

   comunque promossa, l'iniziativa dovrà seguire l'iter istruttorio previsto dalla procedura per acquisire il parere di ammissibilità del referendum stesso.
5. La proposta presentata dai Consiglieri, completa dei pareri, per essere accolta dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare, formulata in modo chiaro ed univoco, inoltrata al Sindaco, deve essere corredata da:
   a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore (minimo dieci);
   b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
   c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare, è respinta nel caso di:
   a) incompletezza degli elementi richiesti;
   b) insufficienza di firme valide;
   c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito;
   d) incompetenza comunale in materia.
8. L'ammissibilità del referendum ad iniziativa popolare è valutata dal Segretario comunale e dai Responsabili dei servizi competenti per materia in ordine alla regolarità tecnica ed alla copertura finanziaria della proposta referendaria avanzata e dal Sindaco. In caso positivo, l'ammissibilità del referendum promosso, è dichiarata con apposita deliberazione del Consiglio comunale. Qualora l'esito, sempre motivato, dovesse reputare inammissibile il quesito, i promotori, entro 30 (trenta) giorni dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ricezione del provvedimento di diniego, potranno appellarsi al giudizio di una Commissione composta dal Segretario comunale e due esperti di diritto amministrativo scelti mediante pubblico sorteggio da un elenco di cinque esperti nominati dal Consiglio comunale. Il giudizio della Commissione di esperti è insindacabile.

9. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione, altrimenti è respinto
10. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede a tali adempimenti se non hanno partecipato, alla consultazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
11. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
12. Il Consiglio comunale, con apposito Regolamento disciplina le competenze, le procedure, le forme, i tempi per le richieste, i requisiti e le condizioni di ammissibilità, l'accoglimento e le modalità organizzative e di espletamento della consultazione referendaria e, per quanto non previsto ma compatibile, si applicano le norme dei referendum nazionali.

ART. 48
Diritto di Accesso

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ai cittadini, singoli o associati, è riconosciuta la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e s.m. e i..
2. La richiesta di accesso deve essere in forma scritta e motivata.
3. Il diritto di accesso si esercita con la disamina gratuita e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi con le modalità e nei tempi, comunque non superiori a 30 (trenta) giorni, stabiliti dal Regolamento di accesso agli atti.
4. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dalle predette disposizioni.
5. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 49
Pubblicità degli Atti e Diritto di Informazione

1. Il Comune garantisce il diritto dell'informazione sulla propria attività.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici e liberamente consultabili, con le limitazioni previste al precedente articolo e con esclusione di quelli aventi destinatario determinato o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento.
3. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. I provvedimenti del Sindaco sono pubblicizzati nelle stesse forme delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio. Non si procede alla pubblicizzazione degli atti del Sindaco quando si possa pregiudicare il diritto alla riservatezza – tutelato da leggi e regolamenti – delle persone, dei gruppi e delle imprese.
6. Sono, altresì, pubblicizzati nelle stesse forme gli atti dei Responsabili dei servizi con esclusione di quelli che non hanno rilevanza esterna.
7. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione e cura la divulgazione della stessa attraverso adeguate forme di riferimento.
8. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 241/90 e s.m. e i.
9. Per una maggiore e migliore informazione sulla sua attività il Comune promuove ed istituisce l'Ufficio Stampa e Diffusione.

ART. 50
Interrogazioni e Istanze

1. Il Comune, ispirando la propria azione ai principi della piena ed assoluta trasparenza ed in applicazione delle disposizioni di leggi e con apposito regolamento, cura le interrogazioni e le istanze dei cittadini, delle Associazioni, dei Comitati e dei soggetti collettivi in genere rivolte al Sindaco o ad altri organi del Comune con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta alle interrogazioni e alle istanze viene fornita, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, dal Sindaco o dal Responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

CAPO IV
Difensore Civico

ART. 51
Istituzione e Nomina

1. L'Amministrazione comunale può istituire la figura del Difensore Civico al fine di garantire l'imparzialità, l'equità l'efficienza ed il buon andamento dell'attività amministrativa, in quanto organo di tutela e difesa dei cittadini ed espressione della moderna democrazia civica o municipale.
2. Egli svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza, senza alcuna forma di controllo gerarchico e, d'iniziativa, segnala abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione.
3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni della provincia di Salerno.
4. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone, che abbiano maturato i 35 (trentacinque) anni e non superato i 70 (settanta) anni, che per preparazione, esperienza e competenza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, o equipollenti, nonché di esperienza professionale, almeno decennale, maturata con giudizio positivo nelle amministrazioni pubbliche o nei settori della giurisprudenza.
5. Non può essere nominato Difensore Civico, in particolare:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) chi ha incarichi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente;
c) chi è incompatibile, come per legge, con i componenti del Consiglio che lo elegge;
d) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
f) chi sia coniuge o parenti affini entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale esteso a chi abbia cessato il rapporto con l'Ente da meno di 5 (cinque) anni.

6. Prima di assumere l'incarico, il Difensore Civico giura davanti al Sindaco secondo la formula che sarà fissata dal Regolamento.
7. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Decade dal suo incarico nel caso di inosservanza del segreto d'ufficio, nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
8. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.
9. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con delibera assunta a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune, nell'ipotesi di surroga, per revoca, decadenza, o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.
10. La funzione del Difensore Civico è gratuita; in via eccezionale, può essere corrisposta un'indennità di funzione, con mezzi ordinari di bilancio, il cui importo è determinato ogni anno dal Consiglio comunale e comunque non superiore del 40% di quella del Sindaco.
11. Con apposito regolamento sarà disciplinato lo sviluppo della istituzione del presente articolo.

ART. 52
Funzioni

1. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la veste di pubblico ufficiale.
2. Il Difensore Civico ha il compito di:
   a) intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri;
   b) di intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i Regolamenti;
   c) di provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli o indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge;
   d) di vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti e imparzialità di trattamento;
   e) di garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui;
   f) di essere disponibile per il pubblico, nel suo ufficio, in uno o più giorni della settimana;
   g) di esercitare il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, della stessa legge;
   h) di coordinare la propria attività con il Difensore Civico della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Sindaco, anche su iniziativa del Difensore Civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di coordinare la propria attività con quella esercitata dal Difensore Civico dei soggetti di riferimento.

ART. 53
Facoltà e Prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente alle attrezzature e ai mezzi necessari allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato:
   a) può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi. Il divieto, comunque temporaneo, di accesso agli atti, qualora non previsto dall'apposito Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, può essere disposto solamente dal Sindaco;
   b) può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
   c) riferisce entro 30 (trenta) giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati;
   d) può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto;
   e) ha facoltà, quale garante dell'imparzialità, dell'equità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso;
   f) ha l'obbligo di ispirare la sua azione alla comprensione delle situazioni ed alla composizione delle azioni o dei fatti;
   g) ha l'obbligo di conservare il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e, laddove sia possibile, deve sempre ispirare la sua azione a criteri di riservatezza .
3. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti non aventi carattere amministrativo di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.

ART. 54
Relazione Annuale

1. Il Difensore Civico riferisce al Consiglio comunale, ogni anno entro il 31 del mese di gennaio, con una specifica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali, e discussa entro 30 (trenta) giorni in Consiglio.

ART. 55
Difensore Civico in Convenzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale, previa intesa, può valutare l'opportunità che il Difensore Civico venga eletto, in convenzione con altri Comuni o con la locale Comunità Montana Calore Salernitano, nel qual caso può essere delegato il Consiglio della stessa a sviluppare le procedure funzionali per assolvere ai compiti della nuova istituzione nell'interesse di tutti i cittadini della Comunità.

CAPO V
Procedimento Amministrativo

ART. 56
Interventi nel Procedimento Amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge o dai Regolamenti comunali.
2. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare immediatamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione di cui al 2° comma, effettuandola invece a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque idonea pubblicizzazione ed informazione.
4. Gli aventi diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto ed al procedimento, salva espressa rinuncia al termine.
5. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, che dovrà essere notificato al diretto interessato.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
7. In ogni caso, l'Amministrazione deve esprimere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta, se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento specifico.
8. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso, per i quali è consentito soltanto per il tempo strettamente necessario a tutelare altri interessi.
9. La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 57
Gestione dei Servizi Pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali, produzione di beni e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio comunale può istituire e deliberare la gestione dei propri servizi pubblici nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; l'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti;
   b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
   f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
5. Il Comune può, altresì, dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. Il Consiglio comunale può delegare ad altri Enti l'organizzazione e la gestione di servizi di propria competenza, qualora la dimensione comunale non consenta una gestione economicamente accettabile o migliore.
7. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 58
Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

1. Il Comune può sviluppare rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana Calore Salernitano, con l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con altri Enti o Organismi e, in via prioritaria, con l'Ente Provincia e l'Ente Regione per promuovere e ricercare le forme associative di reciproco interesse più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I
Uffici

ART. 59
Principi Strutturali ed Organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento di obiettivi istituzionali specifici, è improntata ai principi di:
   a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi, programmi e finalità;
   b) analisi e individuazioni delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli Organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi.
3. Nel rispetto della legge, dello Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compreso l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

ART. 60
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e trasparenza e, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. L'Amministrazione comunale, per la individuazione e la selezione del personale dipendente, in organico e non, cui affidare incarichi e mansioni da ricoprire nella struttura dell'Ente, può ricorrere anche a prove di quiz attraverso gli organi e le funzioni competenti.

ART. 61
Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 62
Diritti e Doveri dei Dipendenti

1. Il Comune tutela la dignità del lavoro del personale, persegue la sua adeguata professionalità e piena responsabilità, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività e l'efficacia dei dipendenti singoli o insieme.
2. Il Comune promuove e favorisce l'accrescimento della capacità operativa del personale e il miglioramento delle prestazioni professionali attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e l'aggiornamento.
3. La formazione e l'aggiornamento del personale dipendente saranno garantite con iniziative proprie alle quali possono aderire anche altri Comuni e con la partecipazione ad attività promosse da altri enti o associazioni qualificate.
4. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie, ex qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore Generale, se nominato, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il personale responsabile dei singoli uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale, se nominato, e dagli organi collegiali, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, stipulano i contratti già approvati in rappresentanza dell'Ente, provvedono al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie, nonché alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente e dei decreti di occupazione d'urgenza di immobili di cui all'art. 32 della legge 265/99.
7. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale. Mentre, nell'ambito delle leggi vigenti e della normativa che regola il rapporto del pubblico impiego, i dipendenti comunali sono tenuti ad osservare il Regolamento di disciplina per ogni aspetto di doveri, gerarchico, etico e deontologico.

CAPO II
Personale Direttivo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 63
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare Direttore Generale il Segretario comunale, oppure un professionista esterno in caso di consorzio di Comuni, con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra comuni interessati.

ART. 64
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che procede alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave incompatibilità.

ART. 65
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Il Direttore Generale, in particolare:
   a) imposta le strategie per il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia, al fine del raggiungimento dei risultati assegnati con il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità;
   b) attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politici, nel rispetto delle leggi e in coerenza con la volontà dell'Amministrazione, avvalendosi dei Responsabili dei servizi;
   c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), D. Lgs. 77/95;
   d) dirige i responsabili dei servizi e sovrintende alla loro attività;
   e) definisce i criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dell'art. 4, D.Lgs. 29/93, e delle direttive del Sindaco;
   f) propone al Sindaco, sentito il nucleo di valutazione, le misure sanzionatorie previste dalla legge a carico dei dirigenti per responsabilità di risultato;
   g) fornisce il parere sulle nuove dotazioni organiche;
   h) ha il potere-dovere di proporre alla Giunta comunale l'esercizio del potere generale di autotutela nei confronti di quelle determinazioni gestionali che possono recare grave danno all'Ente o creare grave pericolo di squilibrio del bilancio;
   i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 66
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate:
   a) provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
   b) provvedono a gestire l'attività dell'Ente;
   c) devono rilasciare il parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e finanziaria su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio comunale. I pareri devono essere inseriti nel testo della delibera. In caso di assenza del Responsabile dei servizio il parere è espresso dal Segretario comunale per quanto di competenza;
   d) provvedono ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

ART. 67
Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in generale, spettano i compiti riportati al comma 4 del precedente art. 59.
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono al rilascio delle autorizzazioni, concessioni o analoghe dichiarazioni, la cui emanazione presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie. Tra l'altro, con particolare riguardo:
   a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
   b) hanno la piena responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
   c) emanano apposita determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 56 della legge 142/90 e s.m.i.;
   d) stipulano i contratti in rappresentanza dell'Ente;
   e) compiono, oltre agli atti di gestione generale dell'Ente, tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
   f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
   g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
   h) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
   i) emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l'attuazione, nonché hanno i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
   j) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

k) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
l) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;
m) gestiscono e amministrano il personale loro sottoposto;
n) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
o) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore Generale, se nominato;
p) forniscono al Direttore Generale, se nominato, gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
q) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive disposte dal Direttore, se nominato, o dal Sindaco;
r) predispongono i progetti-obiettivi per il personale e ne curano l'attuazione;
s) predispongono i giudizi sugli obiettivi raggiunti dal personale dei propri uffici per i fini fissati dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
t) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune e gestiscono il personale Lavoratori Socialmente Utili (LSU) o comunque comandato, distaccato o trasferito da altre amministrazioni;
u) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, o del Sindaco del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 68
Incarichi Dirigenziali e di Alta Specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 69
Collaborazioni Esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni professionali esterne con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 70
Uffici di Indirizzo e di Controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 504/92.

CAPO III
Il Segretario Comunale

ART. 71
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, mentre per funzione dipende dal Sindaco.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
   a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti: anche a mezzo relazioni, contributi scritti e pareri per quanto di competenza;
   b) sovraintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti, qualora non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale.
5. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
6. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

ART. 72
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, con particolare riguardo:
   a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e del Consiglio, e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
   b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
   c) su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;
   d) riceve dal Consiglio e dalla Giunta, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge ed ognuno per le deliberazioni di propria competenza, la richiesta di trasmissione delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stesse al Difensore Civico, se nominato, o al Comitato Regionale preposto, per un loro eventuale Controllo;

e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; per tali funzioni di volta in volta il Sindaco, sentito il Segretario, può delegare anche idonei dipendenti comunali;
f) riceve le dimissioni del Sindaco, nonché la mozione di sfiducia;
g) roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 73
Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vice Segretario comunale individuando la figura in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o lauree equipollenti nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al concorso da Segretario comunale.
2. Il Vice Segretario comunale individuato sostituisce a tutti gli effetti il Segretario comunale, in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV
Responsabilità e Riconoscimenti

ART. 74
Responsabilità verso Terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore Generale, se nominato, e i Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno causato dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore, se nominato, e del Dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
5. Il Comune è tenuto a stipulare polizze assicurative a favore dei propri Amministratori e Dipendenti, nonché del Direttore Generale, se nominato, e del Segretario, per responsabilità civile, amministrativa e contabile nelle quali i predetti soggetti dovessero incorrere per atti od operazioni compiute nello svolgimento del proprio mandato o delle proprie funzioni, esclusi i casi di responsabilità penale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 75
Responsabilità dei Contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART. 76
Patrocinio Legale

1. Agli Amministratori, al Segretario, al Direttore Generale, e ai Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dall'adempimento dei compiti d'ufficio, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale è possibile consentire con deliberazione adottata dal Consiglio comunale, l'assistenza legale in sede processuale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interessi con l'Ente.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, in base all'art. 3 della legge 639/96, in caso di definitivo proscioglimento degli Amministratori chiamati in causa.
3. E' da assicurare agli Amministratori comunali, considerata la loro natura di pubblici funzionari, l'assistenza processuale in caso di atti commessi con lo svolgimento dei compiti d'ufficio purché non vi siano conflitti di interesse con l'Ente, come previsto dall'art. 18 della legge 23 maggio 1997 n. 135 e come implicitamente ammesso dall'art. 23 della legge 816/85.
4. Il rimborso delle spese legali, nell'ipotesi dei precedenti comma 2) e 3) rappresenta un obbligo per il Comune e quindi il relativo onere costituisce un impegno obbligatorio per l'Ente, a condizione essenziale che venga riconosciuto l'assenza di dolo e di colpa grave e che il procedimento si concluda con sentenza di assoluzione del soggetto implicato.
5. Il rimborso delle spese legali non può essere applicato nel caso in cui il reato si estingua a seguito di remissione di querela oppure con la prescrizione, in quanto non si è verificata l'assenza del dolo o della colpa grave.
6. Il rimborso può avvenire solamente a causa conclusa e quindi non può essere anticipata alcuna somma a titolo di acconto. In nessun caso, comunque, l'Ente può subordinare a persona di proprio gradimento la scelta del difensore da parte dell'Amministratore chiamato in giudizio.
7. Nel caso di assicurazione avvenuta, l'eventuale rimborso all'Amministratore delle spese legali va effettuata dall'Ente. Eventuali rapporti conseguenti a liti riguarderanno Ente e compagnia di assicurazione e mai Amministratore e compagnia.

ART. 77
Riconoscimenti

1. Il Comune nell'interesse collettivo riconosce e valorizza i soggetti che in forma singola e/o associata attraverso qualsiasi lecita attività comportano crescita sociale, economica e civile della comunità.
2. Ai soggetti del posto e non che per impegno, capacità e particolari meriti abbiano favorito il perseguimento degli obiettivi e delle finalità programmate dall'Ente, o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attraverso iniziative proprie, abbiano prodotto riflessi positivi sulla collettività, possono essere conferite speciali attestati di benemerenza civica.

3. Agli Amministratori comunali, su richiesta degli interessati, è concesso un attestato civico di merito con indicato il periodo e la carica ricoperta; per più periodi, l'attestato può essere anche cumulativo. Il Sindaco in carica, d'iniziativa propria, provvede a tale adempimento per il suo predecessore.
4. Ai dipendenti, di ogni ordine e grado, che abbiano maturato un periodo di 25 o 35 anni di lavoro effettivo, con particolari distinzioni di meriti, laboriosità e buona condotta, senza aver subito alcun provvedimento disciplinare durante l'intero arco del servizio prestato, può essere concesso la civica benemerenza di fedeltà al lavoro consistente in una medaglia, rispettivamente di argento o oro, con su riprodotto: Stemma del Comune, anni di servizio e nome del dipendente.
5. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può conferire la Cittadinanza onoraria del Comune a personalità che per particolari distinzioni di rilevanza sociale, culturale, economica e civile o per meriti e per capacità individuali abbiano onorato o contribuito a dare lustro alla cittadina di Rocca d'Aspide.

CAPO V
Finanza e Contabilità

ART. 78
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79
Attività Finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito della propria autonomia e delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime, e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 80
Amministrazione dei Beni Comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto.
3. I beni demaniali possono essere concessi in uso di comodato per finalità pubblica o con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

ART. 81
Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 82
Rendiconto della Gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 83
Attività Contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 84
Revisore dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto; esso è composto da 3 (tre) membri eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale con voto limitato a 2 (due) componenti, ai sensi del 2° comma dell'art. 57 della legge 142/90, prescelti tra le seguenti categorie professionali:
   a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti;
   b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;
   c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
2. I soggetti chiamati alle funzioni di Revisore dei Conti devono possedere i requisiti di professionalità, di probità e di onorabilità e non possono avere rapporti di parentela entro il quarto grado con Amministratori in carica e dell'ultimo triennio.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sul mandato.
4. I Revisori dei Conti collaborano con il Consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo e per conto dello stesso organo, in particolare:
   a) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
   b) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione;
   c) redigono apposita relazione che accompagna la proposta del bilancio di previsione approntata dalla Giunta;
   d) segnalano, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente;
   e) segnalano aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato di gestione;
   f) sottopongono le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulano in base a essi eventuali proposte;
   g) partecipano, con funzioni di relazione e consultive, alla sedute del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su specifici argomenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Sindaco e con la Giunta comunale nell'attuazione dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.
6. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese e i verbali prodotti sono atti pubblici.
7. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle proprie attestazioni e adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
8. Il Revisore dei Conti è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
9. Il Revisore è rieleggibile una sola volta e cessa dall'incarico per:
   a) scadenza del mandato;
   b) dimissioni volontarie;
   c) sopraggiunta incompatibilità;
   d) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento dell'Ente;
10. I Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 85
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
   c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 86
Controllo di Gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisore dei Conti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

ART. 87
Delega di Funzioni ad altri Enti

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare ad altri Enti l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Nel caso di delega, il Comune comunque si riserva i poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 88
Pareri Obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 – 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il Comune può prescindere dal parere e far annotare negli atti il silenzio assenso verificatosi ed acquisito.

ART. 89
Adozione ed Attuazione del Nuovo Statuto

1. Il Nuovo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. L'iniziativa di modifica o revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
4. Prima di essere poste all'esame della competente Commissione Consiliare le proposte di modifica o revisione dello Statuto sono affisse all'Albo Pretorio per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi e sono trasmesse a ciascun Consigliere, almeno 10 (dieci) prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Le proposte di modifica o revisione dello Statuto che non hanno ottenuto il motivato parere favorevole della competente Commissione Consiliare o del Responsabile dell'ufficio o del servizio per materia di riferimento, non possono essere sottoposte al Consiglio comunale.
5. Il presente Statuto, intervenuto il controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entra in vigore a partire dal 31° giorno successivo a quello della data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.
6. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto gli estremi di avvenuta approvazione, pubblicazione e la dichiarazione di entrata in vigore ed al temine del procedimento, lo Statuto adottato dal Comune viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti degli Enti Locali.
7. Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto entro 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
8. Entro 2 (due) anni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, promuovendo un'adeguata consultazione e divulgazione dell'argomento.

ART. 90
Disposizioni Finali

1. Limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai Regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalle deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale secondo la competenza, nonché del presente Statuto, fino all'approvazione dei nuovi relativi Regolamenti, e comunque non in contrasto con le leggi vigenti.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle leggi di principio, con particolare riguardo alle leggi statali che disciplinano le autonomie locali e riconoscono agli enti locali la potestà statutaria autonoma.